

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per "**rifiuto**" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.
- 2) per "**frazione umida dei rifiuti**" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agroalimentari e simili;
- 3) per "**frazione secca dei rifiuti**" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;
- 4) per "**produttore**" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- 5) per "**detentore**" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- 6) per "**gestione**" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
- 7) per "**raccolta**" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- 8) per "**smaltimento**" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo.
- 9) per "**Servizio**" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.
- 10) per "**Decreto 22**" si intende il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nel testo vigente.
- 11) per "**Decreto 507**" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente.
- 12) Per "**Delibera del Comitato**" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del Decreto 915.

Art. 3

Esclusioni

- 1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) materie fecali ed altre sostanze naturali, non pericolose, utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di

conduzione dei fondi rustici, e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".

- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 4

Principi generali di comportamento

- 1) La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto sei del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel Capo I° del Decreto 22.
- 2) La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n. 31 del 26 aprile 1990.

Art. 5

Rifiuti urbani

- 1) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - c) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come definiti ai sensi dell'art. 18, comma due lettera d), del Decreto 22; In attesa delle definizione di cui sopra, i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani dall'art. 39 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, . 146, elencati nell'allegato A al presente Regolamento.
 - d) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali;
 - g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6

Rifiuti speciali

- 2) Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 7 **Rifiuti Pericolosi**

- 3) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D), del Decreto 22;

Art. 8 **Gestione dei rifiuti**

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- 1) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo modalità definite dal presente regolamento;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;
 - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- 2) pesatura e trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- 3) smaltimento, nei modi indicati all'art.5 del Decreto 22;

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9

Individuazione

- 1) La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita:
 - a) dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrati in rosso ed indicate con la lettera "A" nella planimetria in scala 1/5000 allegato sub 1) quale parte integrante del presente regolamento;
 - b) dalle restanti superfici del territorio comunale con insediamenti sparsi, abitazioni coloniche e altri fabbricati rilevate con colore verde ed indicate con la lettera "B" nella planimetria stessa.

CAPO I

MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art. 10

Sistemi di raccolta

- 1) Il servizio di asportazione dei rifiuti, in tutto il territorio comunale, è organizzato mediante raccolta al piano stradale degli stessi conferiti nei cassonetti, contenitori portasacco o trespoli in opportuni sacchi e/o sacchetti a perdere.

Art. 11

Dotazione dei contenitori portasacco

- 1) La dotazione dei contenitori portasacco deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unità non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto di un contenitore ogni 10 produttori.
- 2) I trespoli sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario.

Art. 12

Dotazione di cassonetti

- 1) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dall'abitazione più lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.
- 2) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- 3) Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
- 4) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci, per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 13

Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

- 1) La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c), avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.
- 2) Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150

metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

- 3) Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" secondo l'entità dei rifiuti prodotti.
- 4) Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio.

Art. 14

Pulizia e disinfezione dei contenitori

- 1) Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze per dodici volte nel corso dell'anno e comunque, almeno una volta ogni 60 giorni ridotti a 15 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
- 3) Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti

- 1) Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
- 2) I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
- 3) I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
- 4) I rifiuti urbani e assimilati sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali e nei pomeriggi festivi con esclusione dei giorni prefestivi e nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 16 alle ore 24, nei periodi invernali;
 - dalle ore 18 alle ore 24, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 16

Usi vietati

- 1) E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
- 2) E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

- 3) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 17
Periodicità della raccolta

- 1) Nelle zone A di cui all'art. 9 il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali, con inizio alle ore 5,00 e per un turno di lavoro.
- 2) Nelle zone perimetrate in verde e contrassegnate con la lettera B il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di regola, a giorni alterni, ma, in presenza di insediamenti produttivi ed agglomerati urbani, opportunamente evidenziati sulla planimetria, con la periodicità di cui al primo comma.
- 3) Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato non lavorativo ai fini dei commi precedenti.
- 4) Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

CAPO II

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 18

Finalità

- 1) La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 19

Oggetti della raccolta differenziata

- 1) Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 22 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991, degli artt. 19, 20, 21, 22 della legge regionale n. 31/1990.
- 2) Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica, materiali organici fermentescibili.
- 3) Sono raccolti in modo differenziato, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:
 - a) batterie e pile esauste;
 - b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - c) prodotti farmaceutici.
- 4) I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.
- 5) Allo scopo di favorire la raccolta differenziata saranno allestite delle aree attrezzate con vari contenitori identificati per categoria di rifiuti da conferire, definite "AREE ECOLOGICHE".

Art. 20

Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli

- 1) I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.
- 2) Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da

agevolare il conferimento.

- 4) Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
- 5) Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
- 6) La raccolta avviene periodicamente secondo gli accordi con le ditte autorizzate che provvedono al trasporto e smaltimento e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.
- 7) I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art. 21

Raccolta differenziata della carta

- 1) La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.
- 2) Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.
- 3) Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.
- 4) Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

Art. 22

Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

- 1) La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.
- 2) I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o altro tipo) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari [oppure: tramite bidoni di almeno 60 litri, ritirati dagli addetti con consegna di altri bidoni opportunamente lavati e disinfettati].
- 3) I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.
- 4) I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio almeno una volta a settimana, e due volte nei periodi estivi.
- 5) Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici fermentescibili.
- 6) La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata due volte al giorno, alle ore 5 e alle ore 14.
- 7) I materiali organici fermentescibili debbono essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 23

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

- 1) Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F", lampade a vapori di mercurio o di sodio, ad alta e bassa pressione, dismesse da impianti di pubblica illuminazione.
- 2) Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti o presso centri autorizzati.
- 3) I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.
- 4) I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati a cura dei produttori presso stazioni di trasferimento o centri di stoccaggio provvisorio individuati sul territorio comunale con ordinanza sindacale.
- 5) I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta a settimana e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori, è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 24

Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

- 1) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
- 2) La raccolta è effettuata in apposite aree, con l'impiego di contenitori, situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione. I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta.
- 3) Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti può essere effettuato direttamente tramite ditte autorizzate a cui l'utente può rivolgersi o trasportando tali rifiuti presso centri di raccolta organizzati dal servizio.
- 4) E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o di altro tipo di contenitore o nelle relative piazzole. E', altresì, vietato abbandonare i rifiuti di cui al presente articolo in ogni luogo pubblico o privato.

Art. 25

Rifiuti di provenienza alimentare

- 1) La raccolta e lo smaltimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva è obbligatoria.
- 2) Tale servizio è organizzato direttamente dall'Ente in appositi contenitori negli stessi luoghi adibiti a mense pubbliche.
- 3) Periodicamente si provvederà allo smaltimento tramite ditte autorizzate.
- 4) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo derivanti da attività privata deve essere garantita dagli stessi produttori.

Art. 26

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

- 1) Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 2) Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 27

Coinvolgimento degli utenti

- 1) Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
- 2) Agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado saranno rivolte proposte educative sulla raccolta differenziata.

Art. 28

Norma transitoria

- 1) La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente nel corso di due anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:
 - a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
 - b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
 - c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
 - d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

- 1) Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali distribuiti sul territorio comunale e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni

Art. 30

Modalità di espletamento del servizio

- 1) All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
- 2) La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi:
 - a) giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni feriali nelle seguenti zone: Centro Storico, con esclusione delle vie diversamente regolamentate;
 - b) a giorni alterni, da effettuarsi nei giorni feriali su un turno di lavoro nelle seguenti zone: Via V. Monaldi, Via Cavour fino alla strettoia, Via Mazzini fino al parco della Rimembranza, L.go IV Novembre, Parco della Rimembranza, Via De Nicola, Via Segni, Via Gronchi, Via Moro, Via La Malfa, Via Picchi, Via Meazza, Strada Fonte S. Pietro dalla fonte alla cabina elettrica, spazio antistante la scuola media.
 - c) settimanali, da effettuarsi in un giorno feriale su un turno di lavoro nelle seguenti zone: Vie delle lottizzazioni "Scopelliti", "Iacoponi", "Carletti", "Claretti", "Vallasciani", Via Palmiro Togliatti e spazi circostanti gli immobili dell'I.A.C.P., Via Poesia.
- 3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare:
- 5) dalle ore 7,00 alle ore 11,00 per il primo turno;
- 6) Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

Art. 31
Cestini stradali

- 1) Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
- 2) I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
- 3) E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 32
Spazzamento delle foglie

- 1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
- 3) Il fogliame raccolto deve essere conferito direttamente nei cassonetti.

Art. 33
Pulizia delle aree private

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
- 2) In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO IV

SERVIZI ACCESSORI

Art. 34

Pulizia e disinfezione delle fontane, dei gabinetti e delle caditoie stradali

- 1) Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2) La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite, per ognuna di esse, da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
- 3) La pulizia dei gabinetti deve interessare anche i muri, le porte ed i vetri, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. I gabinetti devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.
- 4) La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 35

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a fiere e/o mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

- 1) I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
- 2) I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.
- 3) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
- 4) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.
- 5) Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade, in caso di lavori riguardanti fabbricati.
- 6) In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 36

Sgombero della neve

- 1) In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.
- 2) Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia, e/o di miscele crioidratiche, ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

TITOLO III

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 37

Insedimenti sparsi

- 1) Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
- 2) Il Servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi perimetrata col colore verde e contraddistinta con la lettera B), nella planimetria di cui all'allegato 1.

CAPO I

ZONE CON REGIME DI PRIVATIVA

Art. 38

Raccolta dei rifiuti

- 1) I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
- 2) Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti e/o trespoli reggisacco, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti artt. 11 e 12.
- 3) I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di 300 metri.
- 4) Lo svuotamento dei contenitori è effettuato, a giorni alterni, ma, in presenza di insediamenti produttivi ed agglomerati urbani, opportunamente evidenziati sulla planimetria, con la periodicità giornaliera.
- 5) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio almeno due volte al mese nei mesi da giugno a settembre ed una volta ogni due mesi per il restante periodo dell'anno.
- 6) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati

Art. 39

Raccolta differenziata

- 1) Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.
- 2) Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art. 40

Trasporto

- 1) I rifiuti prodotti sono trasportati, mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.
- 2) Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo il Servizio può individuare delle stazioni di trasferimento.

TITOLO IV ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 41 Rifiuti cimiteriali

- 1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto 22, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a, e b, sono equiparati a rifiuti urbani e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero e avviati in discarica di prima categoria
- 3) I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 possono essere avviati in discarica di prima categoria, previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.
- 4) In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.
- 5) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
- 6) La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art.52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art. 42 Carogne

- 1) I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
- 2) Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
- 3) Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
- 4) Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
- 5) Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

Art. 43
Siringhe

- 1) Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate nell'ambito di tutto il territorio comunale.
- 2) La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
- 3) Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 44 Automezzi

- 1) Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfereza è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
- 2) Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
- 3) Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
- 4) Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti i divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 45 Stazioni di trasfereza

- 1) Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
- 2) Le stazioni di trasfereza sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 46

Modalità dello smaltimento

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nel Comune di Fermo o in un altro Comune, autorizzata dalla Regione.
- 2) Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti con il Decreto 22 a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art.7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

Art. 47

Discarica

- 1) Le norme di accesso alla discarica sono quelle approvate dal Comune di Fermo

TITOLO VII

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art. 48

Gestione dei rifiuti speciali

- 1) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto 22, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali,
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
 - d) esportare i rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del Decreto 22;
- 2) La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

Art. 49

Obblighi dei produttori

- 1) I produttori di rifiuti speciali devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
- 2) I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
- 3) Addetti del Servizio svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali almeno due volte l'anno.
- 4) Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 22, nonché della vigente legislazione in materia.

Art. 50

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 22, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
- 2) In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio
- 3) I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 51

Fanghi di depurazione

- 1) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione delle acque reflue sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune.
- 2) I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1^a categoria.

TITOLO VIII

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 52

Principi fondamentali

- 1) La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
- 2) In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 53

Standard di qualità e quantità del servizio

- 1) Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:
 - a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) sicurezza degli impianti;
 - e) rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) numero del personale addetto;
 - g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) densità media della popolazione;
 - j) densità media di uffici e servizi;
 - k) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
- 2) Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente, sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
- 3) Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
- 4) Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta comunale entro il 31 marzo.

Art. 54

Informazioni e comunicazioni all'utente

- 1) Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
- 2) La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte

dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

- 3) Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 4) Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO IX

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art. 55

Espletamento del servizio mediante concessione

- 1) Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2) I soggetti affidatari, dell'intero o di parte del servizio, debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo di cui all'art. 30 del Decreto 22.
- 3) L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:
 - a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
 - b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - c) c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
 - d) le modalità della vigilanza sul servizio;
 - e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
 - f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
 - g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
 - h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - i) i casi di decadenza e di revoca.
 - l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 52 e 53, nonché delle norme contenute nell'art.60.
- 4) Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario è regolato dall'apposito capitolato.

Art. 56

Sanzioni

- 1) Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs., 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/93.
- 2) Per le infrazioni alle norme del Decreto 22, si applicano le sanzioni previste negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del detto decreto.
- 3) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. (50.000) a L. (300.000), in applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 57

Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 58

Rinvio a disposizioni legislative

- 1) Sono fatte salve e si applicano le vigenti disposizioni legislative, non contemplate dal presente regolamento o con esso incompatibili.
- 2) In particolare si fa espresso rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 59

Pubblicità del regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 60

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla ripubblicazione per 15 giorni della deliberazione esecutiva d'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Art. 61

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina della tassa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 62

Variazioni del regolamento

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO 1

(Planimetria in scala 1/5000)

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (Rif.: art. 5, comma 1, punto c)

- Imballaggi in genere
- Contenitori vuoti
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- Fogli di carta
- Cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- Fibra di legno e pasta di legno, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti
- Pelle e simil pelle
- Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
- Resine termoplastiche e termo indurenti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B

Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali (Rif.: art. 7)

- 1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- 2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
- 3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- 4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

ALLEGATO C

Operazioni di smaltimento dei rifiuti (Rif.: art. 8, punto 3) - Titolo VI)

- a) deposito sul o nel suolo;
- b) trattamento in ambiente terrestre;
- c) iniezioni in profondità;
- d) lagunaggio;
- e) messa in discarica specialmente allestita;
- f) scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- g) immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- h) trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- i) trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- l) incenerimento a terra;
- m) incenerimento in mare;
- n) deposito permanente;
- o) raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- p) ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- q) deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

TIT. III – ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI	
Art. 37 Inseidiamenti sparsi	Pag. 16
Capo I – Zone con regime di privativa	
Art. 38 Raccolta dei rifiuti.....	Pag. 17
Art. 39 Raccolta differenziata.....	Pag. 17
Art. 40 Trasporto.....	Pag. 17
TIT. IV – ALTRI TIPI DI RIFIUTI	
Art. 41 Rifiuti cimiteriali.....	Pag. 18
Art. 42 Carogne.....	Pag. 18
Art. 43 Siringhe.....	Pag. 19
TIT. V – TRASPORTO DEI RIFIUTI	
Art. 44 Automezzi.....	Pag. 20
Art. 45 Stazioni di trasferimento.....	Pag. 20
TIT. VI – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	
Art. 46 Modalità dello smaltimento.....	Pag. 21
Art. 47 Discarica.....	Pag. 21
TIT. VII – NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI	
Art. 48 Gestione dei rifiuti speciali.....	Pag. 22
Art. 49 Obblighi dei produttori.....	Pag. 22
Art. 50 Veicoli a motore, rimorchi e simili	Pag. 22
Art. 51 Fanghi di depurazione.....	Pag. 22
TIT. VIII – PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 52 Principi fondamentali.....	Pag. 23
Art. 53 Standard di qualità e quantità del servizio.....	Pag. 23
Art. 54 Informazioni e comunicazioni all'utente.....	Pag. 23
TIT. IX – GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI	
Art. 55 Espletamento del servizio mediante concessione.....	Pag. 25
Art. 56 Sanzioni.....	Pag. 25
Art. 57 Norme abrogate	Pag. 25
Art. 58 Rinvio a disposizioni legislative	Pag. 26
Art. 59 Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag. 26
Art. 60 Entrata in vigore	Pag. 26
Art. 61 Casi non previsti dal presente regolamento	Pag. 25
Art. 62 Variazioni del regolamento	Pag. 26
ALLEGATO 1 - Planimetria.....	Pag. 27
ALLEGATO A - Rifiuti speciali assimilati agli urbani...	Pag. 27
ALLEGATO B – Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali (Rif. Art.7)	Pag. 28
ALLEGATO C – Operazioni di smaltimento dei rifiuti (Rif. Art. 8,punto 3) –titolo VI)	Pag. 29

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.1997 con atto n. 55;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.12.1997 al 18.12.1997;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del ----- n. -----;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.1997 al 02.01.1998; con la contemporanea affissione, allo stesso Albo Pretorio, e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il 3 gennaio 1998.

Data 3 gennaio 1998

Il Segretario Com.le Capo
f.to Ferrini Giandomenico